



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1E-5687

Roma,

20 GIU 2011

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONI RIUNITE 5^ E 6^

e per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 4357 - Conversione in legge del decreto legge 13/05/2011, n. 70
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia.

Relazione tecnica - MAXI emendamento.

Si trasmette, debitamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, la relazione tecnica al Maxi emendamento relativo al provvedimento
indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

RELAZIONE TECNICA
AC 4357-A**Modifiche all'articolo 1:**

Comma 1 (già emendamento 1.23) La disposizione prevede il parere delle commissioni parlamentari competenti; trattandosi di norma meramente procedimentale, non si rilevano effetti finanziari.

Comma 3 (già emendamento 1.34)

L'emendamento in oggetto, modificando l'articolo 1, comma 3 lett. a) del decreto legge n. 70 del 2011, relativo alla concessione di un credito di imposta per la ricerca e sviluppo, esplicita i soggetti nei confronti dei quali possono essere validamente effettuate commesse da parte di imprese sotto forma di investimenti in R&S, annoverando, tra essi, anche gli IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), soggetti che svolgono anch'essi attività di ricerca e sviluppo a livello istituzionale.

Al riguardo, si evidenzia che la modifica non comporta ulteriori effetti rispetto a quanto già indicato in sede di RT originaria, considerata la natura eminentemente ordinamentale della stessa, in quanto volta a ricomprendere tali soggetti tra quelli a tutti gli effetti "abilitati" a ricevere commesse per investimenti in R&S valevoli ai fini della determinazione del credito di imposta.

Comma 4: trattasi di modifica meramente formale e, conseguentemente, non si rilevano effetti finanziari.

Modifiche all'articolo 2:

comma 2: trattasi di modifica meramente formale e, conseguentemente, non si rilevano effetti finanziari.

comma 3: (già emendamento 2.5) - La modifica è volta ad individuare con precisione il riferimento temporale per la verifica della sussistenza dell'incremento occupazionale. Non si rilevano effetti finanziari negativi;

comma 7 lett. a)- (già emendamenti 2.4 e 2.5); La disposizione interviene sull'individuazione del periodo di tempo in riferimento al quale calcolare l'aumento degli occupati al fine della verifica dell'esistenza di ipotesi di decadenza dal beneficio del credito di imposta per il nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Viene inoltre specificato che si tratta di dipendenti a tempo indeterminato. Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, le disposizioni in esame non comportano effetti finanziari, completando la vigente normativa nel caso di decadenza dal diritto ad usufruire del credito.

Comma 7 bis (già emendamento 2.3 nuova formulazione): Prevede la restituzione del credito di imposta non dovuto precisando le conseguenze di disposizioni già contenute nell'articolo. Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 2-bis. - Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Già emendamento 2.09 e 2.013 -La disposizione prevede il rifinanziamento di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni del credito di imposta con i Fondo strutturali europei.

L'articolo in esame, inoltre, demanda a un successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare l'individuazione dei limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni nonché l'attuazione delle relative disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea per il cofinanziamento del *bonus* in parola.

Ai fini della copertura viene previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

A salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica è stato altresì previsto che i crediti di imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto e che i soggetti interessati hanno diritto al credito di imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Modifiche all'articolo 3:

Commi 1, 2 e 3 (già emendamento 3.24, 3.69, 3.25, 3.6, 3.21, 3.22, 3.42, 3.68) Alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che ora vengono soppresse, già contenute nel decreto legge non erano stati ascritti effetti finanziari. La prevista soppressione ripristina la legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e, conseguentemente, non comporta nessun effetto finanziario.

Comma 4 (già emendamento 3.100): la modifica della definizione dei distretti non comporta effetti finanziari.

Comma 5 (già emendamento 3.71): prevede che alla delimitazione dei distretti turistici, che insistono su aree demaniali, provvedano le Regioni, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati piuttosto che l'Agenzia del demanio. Non si rilevano effetti finanziari.

Comma 6:

alinea (già emendamento 3.100): la modifica della definizione dei distretti non comporta effetti finanziari.

lett. a) trattasi di modifica meramente formale e, conseguentemente, non si rilevano effetti finanziari.

lett. b) già emendamenti 3.24, 3.69, 3.25, 3.6, 3.21: La soppressione dell'ultimo periodo non comporta effetti in quanto la disposizione riguarda attività istituzionali dell'Amministrazione cui provvede con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

lett. c)

secondo periodo (emendamento 3.71): si tratta di una modifica di natura ordinamentale che non comporta effetti finanziari

terzo periodo (già emendamento 3.95): Vengono stabilite disposizioni applicative occorrenti per funzionalità degli sportelli unici che vengono emanate in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive. La modifica non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Comma 8, lett. b) (già emendamento 3. 96) La modifica riguarda il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali al quale si applicano i criteri appositamente definiti dall'intesa in sede di Conferenza stato-regioni. La modifica non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 4

Le modifiche apportate durante l'esame parlamentare all'art. 4 non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di rettifiche aventi carattere formali nonché di integrazioni ovvero modifiche di disposizioni a carattere ordinamentale e procedurale, che hanno essenzialmente la finalità di semplificare la disciplina degli affidamenti dei contratti pubblici e accelerare i tempi di realizzazione degli stessi, nonché di chiarire la portata di disposizioni già esistenti in materia.

Si forniscono di seguito elementi su talune modifiche per meglio chiarire l'insussistenza di oneri.

In particolare, per quanto concerne il **comma 2. (già emend. 4.175)**

lett. b)

le disposizioni di cui punto 1.1) e 1.2) si limita a specificare che l'estensione al socio unico o al socio di maggioranza delle cause di esclusione per misure di prevenzione e per condanna penale, riguarda il solo caso in cui i soci siano persone fisiche;

la soppressione del punto 1.4 ripristina la connotazione della causa di esclusione dalle gare riferita alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro, previgente rispetto al decreto-legge, per eliminare la sovrapposizione con la causa di esclusione ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. m);

l'ulteriore modifica alla citata lettera è poi è volta a chiarire l'inderogabilità dei minimi tariffari dei corrispettivi spettanti alle SOA per l'attività di attestazione della qualificazione; la disposizione riguardando i rapporti economici intercorrenti tra le SOA e le imprese non ha alcuna incidenza sulla finanza pubblica;

lett. c bis) ed e) le disposizioni ivi contenute sono volte a limitare l'inserimento della documentazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai certificati delle prestazioni eseguite per servizi e forniture, atteso che per i lavori già l'attestazione SOA soddisfa la verifica dei requisiti tecnico organizzativi; ed a meglio chiarire presso quale banca dati la stazioni appaltanti effettuano i prescritti controlli sui requisiti; trattasi in ogni caso di adempimenti da parte delle stazioni appaltanti che non richiedono l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali aggiuntive rispetto a quelle di cui già dispongono a legislazione vigente.

Lett. e bis) si limita a chiarire che, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve possedere in prima persona i requisiti d'ordine speciale prestati all'ausiliata e pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;

lett. e ter) e g bis) volte ad estendere ai contratti relativi a servizi e forniture la possibilità di selezionare i concorrenti da invitare alle procedure ristrette (cd. forcilla), sono norme di semplificazione procedurale che pertanto non comportano oneri aggiuntivi;

lett. r), numero 2 bis) e lett. s), t) u) la disposizione disciplina l'iter del progetto preliminare e definitivo, fino all'approvazione del CIPE, incidendo su tempi e modalità di svolgimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

lett. u, v) e cc) dd), comportano modifiche di drafting, chiarimento e coordinamento;

lett. gg) prevede l'esclusione dell'applicazione dell'istituto delle riserve alle opere affidate a contraente generale in quanto non pertinente e non è suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica

lett. ii) la disposizione è volta a rendere più incisive le misure a contrasto del fenomeno della lite temeraria e non è suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica;

lett. ll), estende da tre a cinque anni, il periodo di utilizzazione da parte delle società di professionisti e di ingegneria neo-costituite dei requisiti maturati prima della costituzione della società e non è suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica;

Lett. nn) provvede a introdurre disposizioni in ordine a:

- schema di certificato lavori di cui all'allegato XXII del codice e non è suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica;
- norme transitorie non suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica;
- drafting, coordinamento e chiarimento non suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 19 bis La disposizione riguarda un aspetto meramente procedurale, prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e delle Regioni, nella ripartizione del fondo di cui all'art. 4, co. 6 del d.l. n. 40/2010, e pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 5:

Comma 1, lett. d), e comma 4 (già emendamento 5.107 – 5.118 – 5.121) La modifica approvata in sede parlamentare amplia la portata originaria della disposizione, eliminando l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, dell'ubicazione esatta del cedente l'immobile e delle generalità del subentrante dell'immobile stesso, non solo agli atti di compravendita ma a tutti i contratti aventi come oggetto il trasferimento a qualunque titolo di un bene immobile, soggetti a registrazione. Trattandosi di una semplificazione di adempimenti non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 1, lettera h-bis), Comma 8-bis (già emendamento 5.36): La disposizione stabilisce modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti. La modifica proposta non produce effetti finanziari.

Comma 2,

lett. a)

numero 1- bis) - (già emendamento 5.110): La modifica consente allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) di ricevere le istanze attraverso la modalità telematica al fine di non derogare al relativo obbligo introdotto dall'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2010 di recepimento della Direttiva 12 dicembre 2010, n. 123. È prevista apposita clausola di invarianza finanziaria che dispone che a tali adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

numero 2 - (già emendamento 5.1, 5.61, 5.90): viene soppressa la previsione che sia il titolare del permesso di costruire a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati. La modifica proposta non produce effetti finanziari.

lett. b): (già emendamento 5. 42. 5. 99, 5. 88): si tratta di una precisazione al fine di consentire comunque l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per i procedimenti per i quali essa è già prevista. La norma non produce effetti finanziari.

Commi 3, capoverso 2-bis, (già emendamento 5.117) Viene prevista la trascrizione di tutti i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, o da strumenti di pianificazione territoriale. La disposizione non produce effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 3-bis (già emendamento 5. 119) La disposizione introdotta in sede parlamentare, introducendo il comma 49-bis all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, individua la procedura per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione degli stessi, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive

modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie. Tali tipologie di convenzioni erano rimaste infatti escluse dalle modifiche normative introdotte dalla legge n. 179/1992. La facoltà di iniziativa viene posta in capo ai proprietari, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato sulla base di quanto già previsto dall'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998. Tale facoltà viene estesa, con un'ulteriore disposizione - comma 49-ter - anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. "convenzioni Bucalossi"). Le disposizioni non determinano effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto anche conto dell'interesse dei soggetti proprietari degli alloggi realizzati nell'ambito delle convenzioni sopra richiamate ad attivare la descritta procedura.

Comma 4 bis (emendamento 5. 113) La presente proposta normativa è finalizzata all'abrogazione espressa del divieto di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie a fini commerciali introdotto in modo generalizzato con l'art. 1, comma 367, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

L'attuale sussistenza di tale divieto, infatti, si pone in contrasto con la novella introdotta con il comma 386 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel sostituire l'art. 1, comma 370 della legge n. 311 del 2004, ha modificato sensibilmente la normativa in tema di "riutilizzazione commerciale" dei dati e delle informazioni ipotecarie e catastali.

Si tratta, dunque, di un provvedimento volto a dare piena attuazione alla volontà dello Stato italiano di consentire il riutilizzo dei documenti ipotecari e catastali in coerenza anche con quanto stabilito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Le disposizioni contenute nella proposta normativa, per quanto aboliscano il pagamento dell'importo fisso annuale per la riutilizzazione dei dati catastali ed il pagamento della maggiorazione del 20% per la riutilizzazione dei dati ipotecari, entrambi previsti dal citato comma 370, **non determinano perdite di gettito erariale**. Infatti i minori introiti sono compensati nell'ambito delle previste modifiche della tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

In tale tabella:

- ❖ sono stati modificati in aumento gli importi previsti per alcune voci delle ispezioni ipotecarie;
- ❖ è stato ridotto l'importo dovuto per l'elenco soggetti;
- ❖ è stata introdotta, a scopo antielusivo, una nuova voce di tabella volta a considerare "operazione imponibile" ogni tentativo di accesso "non produttivo";
- ❖ è stata espunta la voce connessa alla "ricerca continuativa".

La prevista semplificazione delle voci di tabella, l'aggiornamento degli importi, l'introduzione dell'imponibilità di operazioni elusive, unitamente all'eliminazione del divieto di riutilizzo commerciale, possono, invero, portare ad un **incremento di gettito erariale, stimato in circa 4,5**

milioni di euro su base annua, corrispondente a circa il 3 per cento delle attuali entrate. Tale incremento non viene prudenzialmente considerato tra gli effetti positivi, in quanto, come anzidetto, va a compensazione dei minori introiti di cui sopra.

Detta previsione è stata effettuata assumendo, quale parametro di riferimento, i dati relativi alle ispezioni e alle certificazioni ipotecarie effettuate nell'anno 2010.

A tal proposito, si rappresenta che le tasse ipotecarie riscosse per ispezioni e certificati in tale anno sono state pari a complessivi 159,5 milioni di euro. L'introito totale è comprensivo anche delle riscossioni relative al riutilizzo commerciale, pari a circa 2,2 milioni di euro.

L'Agenzia del Territorio, per valutare l'impatto della modifica normativa proposta, ha effettuato una serie di analisi, anche su base storica, sull'andamento della domanda dei servizi.

Nell'analisi previsionale, si è tenuto conto della riduzione di gettito relativa al riutilizzo commerciale, a fronte dell'incremento connesso alle variazioni tariffarie introdotte, prendendo prudenzialmente in considerazione alcuni correttivi. In particolare, per effetto degli incrementi tariffari, si è ipotizzata una contrazione non superiore al 4%, per le richieste di ispezioni nominative automatizzate, e al 10%, per le richieste dei certificati.

In proposito, peraltro, occorre osservare che la domanda relativa alle ispezioni ipotecarie è da ritenere tendenzialmente anelastica. Nello specifico settore si può ipotizzare una riduzione della domanda soltanto in relazione ad un più razionale utilizzo delle informazioni detenute dagli operatori. Tuttavia l'incidenza di tale eventuale riduzione non è significativa ai fini del gettito che risulta incrementato e non ridotto dalla proposta normativa in esame.

Il carattere, tendenzialmente consolidato e per certi versi anelastico alle variazioni tariffarie che connota tale servizio, è comprovato anche dall'analisi storica: quest'ultima evidenzia non solo un andamento pressoché costante negli ultimi anni ma anche una notevole impermeabilità del dato rispetto alle variazioni tariffarie (nel triennio 2008/2010 la richiesta di ispezioni nominative e per immobile si è attestata su una consistenza, pur tendenzialmente crescente, di circa 18 milioni di operazioni ogni anno – Cfr. Allegato 1).

In proposito, per quanto riguarda le ispezioni nominative, si osserva che tali ispezioni rappresentano un elemento conoscitivo imprescindibile per ogni attività connessa al riutilizzo e alla elaborazione dei dati ipotecari; si tratta, quindi, di una operazione ipotecaria che difficilmente potrebbe essere influenzata - in senso negativo - dall'aumento della relativa voce tariffaria.

A tale specifico riguardo si evidenzia, infatti, che in occasione dell'ultimo incremento tariffario di cui alla tabella allegata all'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, le richieste di ispezioni ipotecarie hanno evidenziato un andamento comunque crescente, con un conseguente aumento anche delle relative riscossioni (Cfr. Allegato 2).

Analoghe considerazioni, possono essere formulate anche con riferimento alle certificazioni ipotecarie. In effetti, come è noto, la produzione o l'allegazione del certificato ipotecario costituisce, in molti casi, per espressa previsione normativa, adempimento necessario per l'attivazione di procedimenti amministrativi o giudiziari (a titolo esemplificativo, cfr. l'art. 567 del c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare).

Quindi, anche per le certificazioni ipotecarie, l'aumento della voce tariffaria non può comportare una significativa contrazione delle relative richieste.

Sulla base di tali presupposti, è stato stimato un totale di riscossioni su base annua pari a 164 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle riscossioni del 2010, di 4,5 milioni di euro.

Allegato 1

**ANDAMENTO ISPEZIONI (SOLO NOMINATIVE E PER IMMOBILE) E CERTIFICAZIONI IPOTECARIE
ANNI 2008-2010**
(le quantità sono espresse in milioni)

Servizio	2008	2009	2010
	Operazioni	Operazioni	Operazioni
Ispezioni nominative e per immobile ufficio	2,54	2,7	2,6
Ispezioni nominative e per immobile telematiche	15,28	15,6	16,08
Totale Ispezioni nominative e per immobile	17,82	18,3	18,68
Certificati	0,10	0,11	0,10

Allegato 2

ANDAMENTO ISPEZIONI (TUTTE) E CERTIFICAZIONI IPOTECARIE ANNI 2004-2005
(variazione tariffaria DL 7/2005)

Servizio	2004		2005		Incremento		
	Operazioni	Riscossioni	Operazioni	Riscossioni	Operazioni	Tariffa	Riscossioni
Ispezioni	39,0	105,3	45,5	153,0	16,7%	24,5%	45,3%
Certificati		2,3		3,4			47,8%

Dati ed elementi di carattere quantitativo volti a suffragare la compensatività degli effetti positivi e negativi di gettito connessi all'intervento normativo

Si evidenzia che, nell'analisi previsionale, alcuni interventi, ancorché prevedibilmente favorevoli, non sono stati considerati produttivi di effetti finanziari. In particolare:

- 1) la possibilità che l'Agenzia del Territorio fornisca documenti, dati e informazioni, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, assumerà rilievo solo a seguito di implementazioni informatico-organizzative da realizzare gradualmente;
- 2) l'abrogazione del divieto di riutilizzo commerciale dei dati e documenti ipotecari e catastali non si ritiene comporti di per sé un incremento del numero di richieste tale da determinare un incremento di gettito.

Voci che comportano effetti di incremento del gettito (previsione su base annua rispetto al 2010):

● ricerca su base informativa			
previsione numero richieste su base annua:	14.276.842		
previsione gettito:		€ 99.937.897	
incremento di gettito:			€ 10.707.632
● titoli stampati			
previsione numero richieste su base annua:	1.000		
previsione gettito:		€ 8.000	
incremento di gettito:			€ 8.000
● tentativi di accesso non produttivi			
previsione numero su base annua (20% note richieste):	2.153.813		
previsione gettito:		€ 323.072	
incremento di gettito:			€ 323.072
● certificati riguardanti una sola persona			
previsione numero richieste su base annua:	90.000		
previsione gettito:		€ 2.700.000	
incremento di gettito:			€ 700.000
● elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno (a fronte di un decremento della tariffa si prevede un forte aumento della domanda)			
previsione numero soggetti richiesti su base annua:	2.000.000		
previsione gettito:		€ 2.000.000	
incremento di gettito:			€ 1.600.000
Totale incremento di gettito			€ 13.338.704

Voci che comportano effetti di riduzione del gettito (previsione su base annua rispetto al 2010):

● soppressione dell'importo fisso annuale e della maggiorazione del 20%			
decremento di gettito:			€ 2.214.746
● elenchi sintetici di formalità (l'importo tariffario aumentato prevede la fomitura di un maggior numero di formalità, comportando un decremento di gettito)			
previsione gettito:		€ 1.181.349	
decremento di gettito:			€ 6.694.614
Totale decremento di gettito			€ 8.909.360

Magglor gettito previsto € 4.429.344

Commi 9, 13 e 14(emendamento 5.109): vengono posticipati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, i termini iniziali di cui ai commi 9 e 13. La modifica proposta non produce effetti finanziari

Comma 13 lett. b) (già emendamento 5.124) trattasi di disposizione di carattere procedimentale che non comporta effetti finanziari negativi

Comma 14 (emendamento 5.112) modifica formale conseguente ad un refuso del testo.

Modifiche all'articolo 6

Comma 1

lett. a), lett. e) modifiche formali conseguente ad refusi del testo

lett. d bis) (emendamento 6.143) La modifica non comporta effetti finanziari e si collega alle modifiche al comma 2 lett. d) bis

lett. f bis) (emendamento 6.144) La modifica non comporta effetti finanziari e si collega alle modifiche al comma 2 lett. f) bis

Comma 2

Let. a) alinea: modifica formale

lett. a bis) (emendamento 6.13 ed altri) Le modifiche introducono una clausola di salvaguardia della disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi abbonati. Trattandosi di disposizioni avente carattere ordinamentale non si rilevano effetti finanziari.

Let. b) (emendamento 6.97) Per conseguire l'obiettivo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e consentire alle pubbliche amministrazioni di avere un tempo adeguato per pubblicizzare l'elenco degli atti e dei documenti a corredo dell'istanza di parte relativa a procedimenti amministrativi di propria competenza, è stato previsto un ampliamento del termine di 90 giorni. Quest'ultimo era infatti troppo ristretto anche in considerazione della circostanza che la sua scadenza coincide con il periodo estivo (14 agosto). La disposizione, avente carattere ordinamentale non comporta effetti di natura finanziaria.

Let. c) (già emendamento 6.151) La disposizione prevede la salvaguardia degli effetti prodotti dal D.M. 14-5-2004 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 16-*septies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, abrogato dalla lettera c) cui la modifica è riferita. La disposizione, avente carattere ordinamentale non comporta effetti di natura finanziaria.

Let. d) numero 2 bis (già emendamento 6.145) La disposizione stabilisce che i comuni, su richiesta degli interessati, diano comunicazione alle ASL del trasferimento della residenza degli assistiti, secondo modalità da stabilirsi con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e conseguentemente che le ASL provvedano a trasmettere all'interessato il libretto sanitario aggiornato ovvero un tagliando di aggiornamento. Tali attività vengono svolte dalle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Let. d bis) (già emendamento 6.143): Prevede la semplificazione delle comunicazioni relative all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza ed agli elementi retributivi del personale del soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Trattandosi di mere modifiche di carattere ordinamentale, non si rilevano effetti finanziari.

Let. e) (già emendamento 6.5 nuova formulazione): La disposizione prevede, invece, una modifica dell'art. 10, comma 9-bis del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente la trasmissione, per via telematica, della prescritta autorizzazione all'ente proprietario o concessionario per le autostrade e altre strade almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio. Avendo natura procedurale e di semplificazione, la disposizione non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Let. f bis) (già emendamento 6.148 e sub emendamenti) Le disposizioni sono volte a rendere più cogente l'attuazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, anche attraverso la previsione del potere prefettizio di nominare a tal fine, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, un Commissario *ad acta*, nel caso in cui i Comuni non abbiano ottemperato agli adempimenti richiesti, entro la data del 30 settembre 2011. Agli adempimenti previsti dalle suddette norme le amministrazioni interessate dovranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Let. f ter) (già emendamento 6.144) La norma è diretta a individuare un'unica autorità incaricata di applicare le sanzioni di cui al comma 14, dell'art. 83 *bis* del decreto legge n. 112 del 2008, in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di massimizzare l'efficace e tempestiva attuazione del procedimento sanzionatorio prevedendo, peraltro, un'unica autorità nei confronti della quale il destinatario del provvedimento sanzionatorio possa contestare in via amministrativa/giurisdizionale, il provvedimento stesso.

La disposizione prevede che l'autorità incaricata di applicare la sanzione è unicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella stessa disposizione viene inoltre previsto che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano individuate le modalità di applicazione delle sanzioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, per la valutazione degli aspetti di rispettiva competenza in merito agli effetti del provvedimento sanzionatorio disposto ai sensi del comma 15,

così modificato. La disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta effetti di natura finanziaria.

Let. f quater) (già emendamento 6.98): l'integrazione inserita in corso di esame parlamentare non comporta effetti, trattandosi di norma di semplificazione relativa alla tenuta di libri, repertori e scritture.

lett. f quinquies) già emendamento 6.99 la disposizione introduce un articolo 43-*bis* al dPR n. 445 del 2000 al fine, tra l'altro, di dare adeguata pubblicità alle certificazioni di qualità e ambientali ottenute dalle imprese e comunicate allo sportello unico attività produttive (SUAP) nei procedimenti di sua competenza. Lo Sportello Unico provvede inoltre a comunicare alla Camera di Commercio territorialmente competente le certificazioni e i documenti, al fine della loro pubblicazione nel REA. Le informazioni, qualora rilevanti, sono trasmesse telematicamente alle eventuali altre Camere di Commercio ove operano ulteriori sedi di impresa, e saranno pubblicati in automatico attraverso il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Intende, infine, rendere effettivo il principio dell'acquisizione d'ufficio della documentazione, realizzando quanto previsto dall'art. 43 del T.U. n. 445/2000, facilitando e accelerando l'acquisizione d'ufficio della documentazione attualmente richiesta dalle amministrazioni alle imprese nei procedimenti di competenza del SUAP. A questo scopo si prevede la predisposizione di un fascicolo elettronico, a cura della Camera di commercio che opera nel territorio dove è ubicato l'impianto produttivo, contenente la documentazione d'impresa ricevuta dallo sportello unico e dagli enti terzi responsabili dei c.d. "sub-procedimenti".

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività ivi previste verranno svolte con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Let. f sexies) già emendamento 6.100. La proposta contiene misure di semplificazione in merito all'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Si prevede che l'interessato, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, presenti al Registro delle Imprese una dichiarazione attestante i requisiti di qualifica previsti, che determina l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

È demandata alle Regioni l'individuazione delle procedure per gli accertamenti ed i controlli, nonché dei provvedimenti da adottare in caso di carenza dei requisiti dichiarati.

Viene previsto inoltre che, qualora a seguito di accertamenti o verifiche ispettive, emergano elementi per la iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, l'ente accertatore comunichi tali elementi all'ufficio del registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività ivi previste verranno svolte con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Let. f septies) Già emendamento 6.149 La norma consente ai consorzi agrari, disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di istituire al loro interno per ciascun settore o prodotto agricolo, previo adeguamento degli statuti, sezioni di attività, cui aderiscono imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese. Tali sezioni di attività, soggette ai relativi vincoli e

controlli, possono essere riconosciute “organizzazioni di produttori” ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005. La norma, avente carattere di semplificazione delle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, non comporta effetti finanziari.

Let. f octies) (Già emendamento 6.147) La disposizione introduce un periodo transitorio per consentire l’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che ha sostituito il vecchio sistema che prevedeva la rilevazione cartacea con l’utilizzo di registri di carico e scarico. Per consentire l’adeguamento agli operatori è stato previsto per un periodo transitorio un doppio binario che consentisse, relativamente ad una prima fase, la convivenza sia del sistema cartaceo che del nuovo sistema. In particolare, l’articolo 12 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva individuato delle scadenze per la definitiva entrata in vigore del nuovo sistema con cadenze differenziate in base alle categorie degli operatori. Con successivo decreto 26 maggio 2011 del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare si è proceduto a prorogare i termini di cui al precedente decreto. Con la modifica in esame si interviene esclusivamente sul termine previsto dall’articolo 12, comma 5 del citato decreto 26 maggio 2011 che è riferito solo a produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Il termine previsto viene prorogato dal 2 gennaio 2012 (previsione del DM 26 maggio 2011) ad un periodo non antecedente al 1 giugno 2012. Tale esigenza trova fondamento nella necessità di venire incontro alle esigenze dei piccoli operatori produttori di rifiuti pericolosi che hanno trovato, rispetto agli altri, maggiori difficoltà di adeguamento tecnico ed organizzativo al nuovo sistema. In ogni caso, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 bis (già emendamento 6.106) La disposizione prevede l’esclusione del controllo preventivo della Corte dei Conti per la nomina degli investigatori incaricati nei casi di gravi incidenti ferroviari. Non si rilevano effetti finanziari diretti.

Comma 2 ter (già emendamento 6.1) Trattasi di disposizione diretta a sostituire la procedura di esonero dall’obbligo di assunzioni obbligatorie di disabili prevista dalla normativa vigente con una autocertificazione del datore di lavoro per le aziende che occupano addetti impegnati in lavori che comportano un tasso di premio INAIL superiore al 60 per cento.

La norma, prevedendo esplicitamente che resta fermo l’obbligo del versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 68 del 1999, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Modifiche all’articolo 7

Comma 1:

lett. p) modifiche formali;

lett. t bis) (già emendamento 7.236) – vedi commi 2 bis e ss.

comma 2,

lettera a)

alinea: modifiche formali

numero 1) (già emendamento 7.70, 7.46 ed altri): prevede la fissazione di un termine per l'emanazione del provvedimento di cui al presente comma. Trattandosi di norma di carattere procedimentale non si rilevano effetti;

numero 2) (già emendamento 7.344) La norma interviene modificando le modalità di accesso ai locali delle imprese e prevedendo, sul punto, una competenza dei comuni. La disposizione è corredata di apposita clausola di invarianza che assicura la non insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

numero 5) modifiche formali

lettera b) modifiche formali

lett. c) (già emendamento 7.86, 7. 297, 7.71) –La disposizione in esame interviene all'articolo 7, comma 2, lettera c), prevedendo che i 15 giorni di permanenza presso la sede del contribuente ai fini di una verifica, sono da considerarsi lavorativi e contenuti nel massimo di un trimestre. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la disposizione non comporta effetti finanziari.

lettera d), e) numero 2, f), h), i) m) modifiche formali

lett. n) numero 3 e 3bis (già emendamento 7.364) La norma modifica la disposizione di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 78/2010 in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento.

In particolare, la nuova formulazione dispone la sospensione dell'esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

La disposizione vigente prevede che in caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.

Si evidenzia che il nuovo termine di differimento dell'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento non comporta ulteriori effetti negativi sulla riscossione rispetto a quanto già indicato in sede di relazione tecnica originaria (90 milioni di euro per il 2012), in considerazione sia del diverso giorno di inizio della decorrenza del termine massimo di sospensione dell'esecuzione forzata, che sostanzialmente non modifica il periodo di sospensione medesimo, sia della prudenzialità della quantificazione originaria.

Let. p), s), t) numero 2, u) numero 3-bis.: modifiche formali.

lett. u bis) (già emendamento 7.352) - La vigente normativa dispone che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

La norma in esame prevede, in aggiunta all'attuale disciplina, che nelle ipotesi in cui il debitore nei cui confronti si procede è proprietario del solo immobile presso il quale ha eletto la propria residenza anagrafica, si pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di notificare una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca. Tale previsione normativa non ha effetti sulla riscossione, in quanto introduce unicamente l'obbligo di invio di una comunicazione preventiva in un numero limitato di situazioni.

lett. v) e aa) modifiche formali

lett. cc bis) (già emendamento 7.325) La disposizione è finalizzata ad assoggettare al regime Iva ordinario tutte le cessioni di tabacchi lavorati che intercorrono prima della immissione al consumo, mantenendo inalterato il regime monofase in capo al soggetto che cura la distribuzione al consumo. A legislazione vigente, alcuni operatori si trovano, agli effetti dell'Iva, in una situazione di credito costante con rilevanti importi da richiedere a rimborso, altri, invece, (i distributori) evidenziano situazioni di rilevante debito di imposta da versare. La disposizione in esame comporta una più equilibrata applicazione del tributo in capo agli operatori del settore, senza determinare effetti in termini di gettito.

lett. cc ter) (già emendamento 7.367) La disposizione introduce una serie di interventi normativi volti alla semplificazione degli adempimenti procedurali correlati all'istituto dei depositi doganali, senza determinare, pertanto, effetti finanziari.

lett. dd bis) (già emendamento 7.111) La disposizione include tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni le società di capitali i cui beni, nel periodo di applicazione della normativa sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la titolarità.

La disposizione, intervenendo sull'art. 7 in materia di rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni, intende concedere la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e di partecipazioni anche alle società di capitali le quali in base alle originarie disposizioni - di cui alla Finanziaria 2002 - avrebbero potuto procedere all'operazione ma non l'hanno fatto a causa della indisponibilità del bene in quanto oggetto di misure cautelari, adesso decadute. Si tratta di una disposizione rivolta ad una platea ristretta di società e pertanto si stima che essa non comporti nuovi o ulteriori effetti rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria.

lett. ee), gg) modifiche formali

lett. gg bis) (già emendamento 7.347) La disposizione stabilisce che le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'IRAP, a tutte le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), sia di nuova costituzione sia se succedute alle IPAB.

Sulla base della legislazione vigente tale agevolazione non spetta alle ASP di nuova istituzione.

Al riguardo, tenuto conto che la norma originaria (legge finanziaria 2006) era stata ritenuta capace di generare una potenziale perdita di gettito di importo trascurabile; che le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di nuova costituzione si stimano essere in numero alquanto limitato e che si ritiene che molte di esse abbiano adottato comportamenti concludenti al fine di godere dell'agevolazione spettante alle ASP ex IPAB, si stima che la proposta di modifica normativa in esame possa comportare effetti di gettito di trascurabile entità.

lett. gg ter) - gg novies) (già emendamento 7.365 nuova formulazione) La disposizione dispone la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi da parte di Equitalia Spa per conto dei Comuni e delle loro partecipate.

In particolare, la norma dispone che le società del gruppo Equitalia cessino di effettuare la riscossione spontanea e coattiva, nonché le attività connesse e complementari per conto dei comuni e delle società partecipate dai medesimi; e conseguentemente, vengono definite le modalità con le quali, i predetti comuni possono provvedere al recupero delle entrate di spettanza, operando una distinzione tra l'ipotesi in cui gli enti in parola agiscano direttamente in proprio, ovvero mediante società interamente pubbliche e quella in cui si avvalgono delle altre possibili forme di gestione contemplate dall'art. 52, comma 5, del D.lgs. n. 446/1997.

Inoltre, la disposizione prevede che i Comuni che effettuano in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le società partecipate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e da soggetti pubblici o società a capitale interamente pubblico, possono procedere all'espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Sul punto si evidenzia che parte dei comuni già svolgono direttamente le attività di accertamento, di liquidazione e di riscossione delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali. Inoltre sulla base della normativa vigente - art. 3, commi 24, 25 e 25bis del DL 203/2005, successivamente prorogato ai sensi dell'art.1 del DL 225/2010 (*Proroghe non onerose di termini in scadenza*), e ai sensi del DPCM 25 marzo 2011- dal 1° gennaio 2012 tutti i comuni dovranno svolgere le predette attività. Pertanto la disposizione non innova rispetto all'ordinamento normativo vigente, disponendo aspetti procedurali.

Alla luce di quanto sopraindicato e trattandosi di disposizioni di carattere procedurale, non si rilevano effetti finanziari. I comuni provvedono all'espletamento delle predette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si evidenzia che la disposizione di cui alle **lettera gg- octies)** recante la cancellazione gratuita del fermo amministrativo iscritto sui beni immobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del DPR n. 602/1973, non incide sul bilancio dello Stato.

lett. gg) decies e undecies (già emendamento 7.366 ulteriore nuova formulazione) La disposizione stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a

ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede, e a ottomila euro negli altri casi.

Attualmente, decorso inutilmente il termine previsto dalla legge, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

La normativa vigente, prevede quale soglia minima per l'iscrizione di ipoteca l'importo di 8.000 euro. La norma incide sull'adozione di una misura cautelare (quale l'ipoteca) e, pertanto, non produce effetti diretti sulla riscossione.

La disposizione innalza, altresì, da 8.000 a 20.000 euro, la soglia minima dell'importo complessivo del credito, oltre la quale il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede.

L'innalzamento del limite di inespropriabilità non è idoneo a incidere sugli incassi in quanto per debiti fino a euro 20.000 il costo e i tempi della procedura immobiliare rendono, comunque, preferibile l'adozione di altri strumenti di espropriazione forzata.

Commi 2 bis – 2 quater (già emendamento 7.236) La disposizione in esame prevede che, al fine del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda per l'attribuzione ai fabbricati rurali, ad uso abitativo o strumentale, delle categorie, rispettivamente, A/6 e D/10 previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia stessa. Sotto l'aspetto strettamente di bilancio, si stima che la disposizione non comporti effetti finanziari.

Comma 2 quinquies (già emendamento 7.351) L'attuale normativa (articolo 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973) stabilisce che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

La modifica normativa in esame riduce dalla metà ad un terzo la misura delle imposte iscritte a ruolo a titolo provvisorio. Attualmente, con l'iscrizione provvisoria nei ruoli della metà degli ammontari, la riscossione non ha registrato coefficienti di realizzo significativi. Pertanto, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la riduzione a un terzo delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli determina effetti finanziari negativi di trascurabile entità.

commi 2 sexies – septies – octies (già emendamento 7.355 e 7.356) - la modifica all'art. 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il saggio di interesse. Attualmente, la misura degli interessi è prevista, in misura differenziata, per il versamento, per la riscossione e per i rimborsi di ogni tributo, la cui attuazione è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato dal codice civile. La modifica apportata dalla presente disposizione, prevede che il citato decreto ministeriale dovrà fissare i predetti importi, con una differenza massima di un solo punto percentuale rispetto al saggio d'interesse civilistico. Ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari all'1,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si

riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

- la modifica all'art. 30 del DPR 602/1973 che disciplina gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, applicabili ad un tasso determinato annualmente con decreto ministeriale, sulla base della media dei tassi bancari attivi. In sostanza con la presente disposizione si prevede che sui ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli interessi di mora non si applicano sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi. Le norme sopra illustrate introducono riduzioni nella misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo dei tributi (la prima) e nelle modalità di calcolo degli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo (la seconda).

Non si ascrivono effetti finanziari alle citate disposizioni. Invero, il loro effetto in termini di possibili minori introiti di cassa è meramente ipotetico in quanto, nel periodo di crisi economica che ci investe, stante le difficoltà se non l'impossibilità da parte dei contribuenti di fronteggiare l'onere finanziario derivante dalle iscrizioni a ruolo, un alleggerimento della pressione (peraltro, conseguente a modifiche che tendono a riallineare la posizione dello Stato con quella dei contribuenti stessi), finisce con l'incentivare e rendere peraltro più veloce (in mancanza di attivazione di procedure esecutive) l'incasso.

comma 2 novies (già emendamento 7.357) la modifica individua l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative nel settore delle accise. Trattandosi di disposizione procedimentale non comporta effetti finanziari negativi.

Modifiche all'articolo 8

Comma 1

lett. b) modifiche formali

Comma 2- (già emendamento 8.177) Il comma 2 ha introdotto, nel novero della attività economiche che possono beneficiare del regime di attrazione europea, anche l'attività di direzione e coordinamento di gruppi di imprese, al fine di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione.

La modifica ora apportata intende precisare che la normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante si applicherà a partire dal primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello. Al riguardo, si osserva che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria.

Comma 3:

lett. b) modifiche formali

lett. c):

al numero 1) e numero 3) (già emendamento 8.152 , 8.108) La norma - nel caso in cui, entro l'anno successivo all'operazione di cessione di azienda o ramo d'azienda, sia la società cedente che quella cessionaria siano divenute insolventi e quindi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - prevede la possibilità di unificare le procedure di amministrazione straordinaria e nominare per entrambe le imprese, cedente e cessionaria, lo stesso organo commissariale. Trattandosi di norma di natura ordinamentale non si hanno effetti finanziari.

al numero 4), numero 5): modifiche formali

Comma 4: modifiche formali

Comma 4 bis già emendamento 8.187 (testo 2) Il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (art. 4-bis, comma 8), convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Detto Comitato assume la denominazione di Ente Nazionale per il Microcredito.

Al fine di assicurare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, viene prevista la permanenza in carica, per un periodo di quattro anni, dei componenti degli organi dell'Ente, del segretario generale e del vice segretario generale, che possono essere riconfermati.

Si prevede che gli emolumenti spettanti agli organi dell'Ente, in base alla delibera del Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 2009, diminuiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non possono essere aumentati nei due esercizi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione.

Pertanto, i compensi per i suddetti organi sono rideterminati nelle seguenti misure:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: euro 108.000;
- n. 4 componenti del Consiglio di amministrazione: euro 5.400 (pro-capite);
- Presidente del Collegio dei revisori: euro 5.400;
- n. 2 componente Collegio dei revisori: euro 3.600 (pro-capite).

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente svolgono invece la loro funzione a titolo onorifico.

L'Ente può avvalersi di un contingente non superiore a 20 unità di personale, di cui 15 unità possono essere acquisite in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.

Le restanti 5 unità possono essere reclutate mediante procedure concorsuali, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne le spese relative al personale si fa presente quanto segue:

- Al **Segretario generale** e al **Vice Segretario generale** continuano ad essere corrisposti i compensi attualmente percepiti;
- **n. 15 unità di personale in posizione di comando**, per un importo medio pro-capite di euro 45.000, determinano un onere complessivo di **euro 675.000**.

Alla copertura delle sopra evidenziate spese di personale si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato per il Microcredito, pari a euro 1.800.000 (capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), che sono trasferite all'istituendo Ente.

Infine, alla copertura dell'onere n. **5 unità di personale** assunte per concorso si provvede a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ridurrà le risorse finanziarie corrispondenti da quelle previste per le proprie facoltà assunzionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procederà alla contestuale riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente.

Comma 5

lettere a), b), c) trattasi di modifiche meramente formali e, conseguentemente, non si rilevano effetti finanziari.

lett. f) e lett. g) (già emendamento 8.176, 8.113, 8.106, 8.150, 8.3, 8.62)

Le modifiche riguardano la disciplina delle variazioni unilaterali del contratto in materia di servizi di pagamento ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Trattandosi di rapporti tra soggetti privati e istituti bancari, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 6

lettere a) e b): (già emendamenti 8.193, 8.36 nuova formulazione)

La modifica concerne la disciplina della materia "rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario", al fine di innalzare gli importi massimi cui tale disciplina si applica e di introdurre forme di flessibilità in funzione delle esigenze del cliente. Trattandosi di rapporti tra soggetti privati e istituti bancari, non comporta effetti per la finanza pubblica.

lett d): trattasi di modifiche meramente formali e, conseguentemente, non si rilevano effetti finanziari.

Comma 7:

lett. b – f) modifiche formali

lett. f-bis) (già emendamento 8.151) La norma intende superare le difficoltà burocratiche che si incontrano per ottenere l'autenticazione della firma sottostante alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto l'attestazione dell'avvenuto pagamento di un assegno emesso senza provvista nel termine dei 60 giorni, con i relativi accessori, ai fini dell'esonero dall'obbligo di rapporto del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto. Pertanto, al fine di superare divergenti indirizzi amministrativi da parte dei Comuni, si prevede espressamente che per la suddetta richiesta di autenticazione si possa procedere in base al DPR 445/2000, ossia con autenticazione del cancelliere, del segretario comunale, del dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, gratuitamente e facendo salvo il solo pagamento dei diritti.

Trattandosi di norma di natura ordinamentale non si hanno effetti finanziari.

Comma 8:

lett. b) modifiche formali

lett. c), *numero 2*), (**già emendamento 8.180**) Dalla modifica della disposizione inserita nel decreto legge non si rilevano effetti finanziari trattandosi di disposizione relativa alla portabilità dei mutui tra privati cittadini e banche.

Comma 9:

lett. c-e) *modifiche formali*

Comma 10: (**già emendamento 8.148, 8.58**) La disposizione originaria del decreto legge introduce mere correzioni procedurali alla disciplina concernente i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore di cui al d.lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale). La sua soppressione non ha, di conseguenza, alcun effetto finanziario.

Comma 11, modifiche formali

Comma 12-bis. (**già emendamento 8.147,8.59,8.50**): La norma include fra i confidi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 269 del 2003, anche i fidi di garanzia collettiva tra liberi professionisti. La norma ha natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari

Articolo 8 bis – Cancellazione di segnalazioni di ritardi di pagamento

(**già emendamento 8.014**) La disposizione inserita in corso di esame parlamentare dispone in merito alle modalità e termini per la cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamenti. Rivestendo carattere meramente ordinamentale, non si rilevano effetti finanziari.

Modifiche all'articolo 9

Comma 1:

primo periodo, (**già emendamento 9.77, 9.84**) La modifica al comma 1 dell'art. 9 introduce l'intesa con il Ministero dello sviluppo economico in relazione alla stipula da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei Contratti di programma per la ricerca strategica. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non si producono effetti finanziari

secondo periodo (già emendamento 9.88) La modifica è volta a sostituire il riferimento alla L. n. 297/1999 con il riferimento decreto ministeriale 8 agosto 2000, emanato ai sensi delle Legge n. 297/1999; trattandosi di correzione di errore materiale, la modifica non comporta effetti finanziari

Comma 2 (già emendamento 9.17)La modifica al comma 2 dell'art. 9 è volta a sostituire, quale fonte di disciplina dei Contratti di programma per la ricerca strategica, il decreto di cui all'art. 6 d.lgs. 297/1999 con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Trattandosi di norma di natura ordinamentale, non si producono effetti finanziari.

Comma 4: modifiche formali

Comma 5: (già emendamento 9.24, 9.76) Viene integrata la composizione del Comitato consultivo istituito in seno alla Fondazione per il Merito con i rappresentanti dei collegi universitari di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 240/2010. La disposizione non determina effetti finanziari, attesa l'espressa esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevista dall'art. 9, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 70/2011.

Comma 6, lettera e), Comma 6-bis, Comma 8, Comma 9, Comma 16, lettera b): modifiche formali

Comma 17

primo periodo, (già emendamento 9.42) La modifica è finalizzata ad un miglioramento della redazione del testo normativo e, pertanto, è priva di effetti finanziari.

secondo periodo, modifiche formali

Ulteriore ultimo periodo: (già emendamento 9.82) La norma prevede il riconoscimento di una speciale valutazione del servizio al personale docente con incarico di insegnamento a tempo determinato svolto in pluriclassi come servizio prestato nelle sedi ubicate in zona disagiata, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'intervento, che produce effetti ai fini della collocazione di detto personale nelle graduatorie permanenti ad esaurimento previste dalla normativa vigente, non comporta oneri.

Comma 18: (già emendamento 9.87) La norma integra il comma 18 con ulteriori richiami normativi, aventi lo scopo di rafforzare i motivi dell'esclusione del personale della Scuola dall'applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE recepita dal D.lgs. n. 368/2001, trattandosi di un settore oggetto di una peculiare disciplina anche per quanto riguarda la programmazione del fabbisogno del personale e la determinazione della consistenza delle relative dotazioni organiche. L'iniziativa non comporta oneri.

Comma 19: modifiche formali

Comma 20: (già emendamento 9.86) La modifica apportata al primo periodo del comma 20 è finalizzata ad una maggiore chiarezza del testo. L'ultimo periodo della norma, invece, prevede una cadenza triennale dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto- di cui all'art.5, comma 5, del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.131/2007- per il conferimento delle supplenze, precedentemente previsto ogni due anni; ciò al fine di garantire coerenza tra l'aggiornamento delle predette graduatorie di istituto e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento, quest'ultimo previsto dal citato comma 20 con cadenza triennale. La norma, pertanto, è priva di effetti finanziari.

Commi 21 e 21-bis: (già emendamento 9.92) La modifica apportata al comma 21, nel far salva la seconda parte della disposizione contenuta nell'art. 399, comma 3, del D. lgs n. 297/1994, intende escludere il personale disabile, di cui all'art. 21 ed all'art. 33 della legge n. 104/1992, dall'applicazione della disposizione prevista dal citato comma 21, che vincola i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato, decorrente dall'anno scolastico 2011/2012, a permanere nella provincia di nomina per almeno cinque anni prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia. L'intervento, che peraltro conferma la previgente normativa circa l'esclusione del predetto personale disabile dal vincolo di permanenza nella provincia di nomina a tempo indeterminato - vincolo precedentemente stabilito per un periodo inferiore rispetto a quello previsto dalla presente modifica - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto concernente aspetti organizzativo-didattici del sistema scolastico.

La norma di cui al comma 21-bis proroga, anche per l'a.s. 2011/2012, la possibilità per il personale docente ed ATA, già destinatario nel triennio precedente di contratto a tempo determinato annuale o fine al termine delle attività didattiche , di avere precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze temporanee, a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto; detto personale può anche essere utilizzato in progetti, promossi dal MIUR in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse messe disposizione delle Regioni medesime, per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'iniziativa è pertanto priva di effetti finanziari, trattandosi, nel primo caso, di modifiche relative alle modalità procedurali per il conferimento delle supplenze e, nel secondo caso, di intervento comunque attuabile nei limiti delle risorse disponibili delle Regioni, le quali in quanto sottoposte al patto di stabilità interno devono operare compatibilmente con i vincoli finanziari imposti dal patto medesimo .

Modifiche all'articolo 10

Comma 3, Comma 4, Comma 5 e Comma 9: modifiche formali

Comma 11: (già emendamento 10.109), Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari.

Comma 14 (emendamento 10.109): modifiche formali

Comma 16: (già emendamento 10.53)

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari.

Comma 17:

secondo periodo(emendamento 10.109) modifiche formali

terzo periodo: (già emendamento10.112) Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, non si determinano effetti finanziari.

Commi da 18 a 16: modifiche formali

Comma 26 bis: (già emendamento10.26) la disposizione concerne aspetti relativi al diritto processuale e all'individuazione della competenza processuale relativa all'Agenzia e non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 11

Comma 2: Modifiche formali

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

JB

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

21/01/2011